



COMUNE di TARANTO
Direzione Servizi Sociali - Welfare –
Politiche dell’Integrazione



AMBITO TERRITORIALE
di TARANTO

REGOLAMENTO

PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

TITOLO I

Oggetto – Principi ispiratori – Finalità – Normativa di riferimento

Art. 1	-	Oggetto	pag.	3
Art. 2	-	Principi	pag.	3
Art. 3	-	Finalità degli interventi	pag.	5
Art. 4	-	Normativa di riferimento	pag.	6

TITOLO II

Stato di bisogno – Prestazioni – Destinatari – Diritti

Art. 5	-	Definizione dello stato di bisogno	pag.	9
Art. 6	-	Prestazioni Sociali e Prestazioni Sociali Agevolate	pag.	10
Art. 7	-	Destinatari	pag.	11
Art. 8	-	Definizione del nucleo familiare	pag.	12
Art. 9	-	I diritti	pag.	13

TITOLO III

Aree di intervento – Modalità di accesso

Art. 10	-	Aree di Intervento	pag.	14
Art. 11	-	Modalità di accesso alle prestazioni ed agli interventi del sistema integrato	pag.	16
Art. 12	-	Interventi di sostegno economico	pag.	20
Art. 13	-	Rivalsa sul patrimonio immobiliare/mobiliare del cittadino	pag.	30

TITOLO IV

Diritto all'informazione – Accesso ai documenti amministrativi – Tutela della riservatezza

Art. 14	-	Diritto all'informazione	pag.	31
Art. 15	-	Accesso ai documenti amministrativi	pag.	32
Art. 16	-	Tutela della riservatezza	pag.	33

TITOLO V

Promozione del Welfare Sussidiario

Art. 17	-	Sussidiarietà	pag.	33
Art. 18	-	Rapporti di collaborazione con il Terzo Settore	pag.	34

TITOLO VI

Deroghe – Ricorsi – Rinvio – Abrogazioni

Art. 19	-	Deroghe	pag.	35
Art. 20	-	Ricorsi	pag.	36
Art. 21	-	Rinvio a disposizioni di legge	pag.	36
Art. 22	-	Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore del Regolamento	pag.	36

TITOLO I

OGGETTO – PRINCIPI ISPIRATORI – FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure, le modalità di accesso della cittadinanza alla rete del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, per rispondere ad esigenze di tutela e promozione del benessere delle persone in situazione di fragilità personale, familiare, sociale, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

In considerazione del carattere universalistico che contraddistingue l'ambito di operatività del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, i servizi disciplinati nel presente Regolamento sono modellati sulle esigenze informative e di accompagnamento di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle *“fasce deboli”* che sono messe nella condizione di accedere al servizio in condizioni di pari opportunità.

Il Regolamento promuove la messa in rete delle varie risorse pubbliche, private, comunitarie, del contesto sociale in senso ampio, agevolando una maggiore integrazione tra soggetti erogatori di servizi, risorse e risposte disponibili nell'ambito delle cornici normative di riferimento.

È questa, difatti, una delle condizioni perché le risposte abbiano carattere di unitarietà e perché i cittadini, specialmente i più deboli, non *“si perdano”* nei percorsi di avvicinamento all'ottenimento dell'aiuto.

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art.2

Principi

Il presente Regolamento tiene conto delle norme contenute nella Costituzione, nelle Leggi dello Stato (in particolare Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nella Legislazione della Regione Puglia (Legge Regionale n. 19/2006, Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i.).

Il Sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. **il rispetto dei diritti inviolabili** della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.);
- b. **l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna** nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società; inoltre, essendo riconosciuta pari dignità, deve essere garantita la medesima realizzazione personale;
- c. **il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro**, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- d. **il diritto ad una maternità e paternità consapevole**;
- e. **la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili**;
- f. **la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione** sui servizi disponibili;
- g. **l'accesso e la fruibilità delle prestazioni** in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- h. **l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito** dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- i. **la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture**;
- j. **efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni**, in rapporto alle reali esigenze del servizio;
- k. **la solidarietà**, come riconoscimento della pari dignità che mette l'operatore in una posizione di disponibilità verso i cittadini, soprattutto verso coloro che si trovano in uno stato di bisogno;
- l. **la globalità**, riferita sia alla persona come unità profonda e intera sia al rapporto della persona con la realtà sociale e ambientale.

Il presente Regolamento deve, pertanto, sentirsi garante della rispondenza dei Servizi Sociali ai bisogni dell'uomo e soprattutto della salvaguardia del diritto di ciascun cittadino a essere rispettato come persona, a non essere emarginato, a essere tutelato nelle sue scelte.

A ogni persona devono essere offerte opportunità simili e gli aiuti elargiti, in servizi e prestazioni economiche, non devono offendere la sua dignità, emarginarlo o toglierli la libertà.

I servizi offerti alle persone devono perseguire come valore di fondo proprio la tutela della persona come risposta ai bisogni e ai diritti del cittadino.

Art.3

Finalità degli interventi

I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire e migliorare le condizioni di benessere della comunità territoriale, creando o potenziando reti di sostegno e servizi di prossimità e rafforzando il coinvolgimento nella vita collettiva - economica, sociale e culturale di fasce sempre più ampie della popolazione.

È, pertanto, fondamentale assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e Protezione Sociale (LEPS), così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Mediante l'attuazione degli interventi e dei servizi sociali contemplati nel presente Regolamento il Comune di Taranto persegue le seguenti finalità:

- ☞ **offrire servizi adeguati a fronte di bisogni socio-sanitari semplici o complessi** senza far sostenere al cittadino percorsi faticosi e ripetute presenze presso i vari uffici preposti per la presentazione di richieste;
- ☞ **supportare il cittadino** a usufruire delle risorse istituzionali e comunitarie atte ad affrontare la situazione di disagio;
- ☞ **sostenere le persone in condizioni di fragilità psicosociale ed economica**, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- ☞ **promuovere il benessere psicofisico della persona**, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- ☞ **valorizzare la persona/utente nella sua individualità**, al di sopra degli adempimenti burocratici imposti dalle esigenze delle procedure amministrative;

- ☞ **promuovere l'educazione** anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona, alla promozione e mantenimento delle autonomie personali e sociali;
- ☞ **promuovere, favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico**, formativo, lavorativo delle persone con disabilità, emarginati o a rischio di emarginazione;
- ☞ **sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale**, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale
- ☞ **favorire l'integrazione degli stranieri**, promuovendo un approccio interculturale e al contempo l'appropriazione di diritti e doveri di cittadinanza;
- ☞ **promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità** genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- ☞ **tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita**, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- ☞ **creare una rete territoriale per l'accesso unico** ai servizi sociali, sanitari, socio-sanitari che favorisca l'integrazione del sistema dei servizi, l'organizzazione delle informazioni ed il monitoraggio degli interventi e dei servizi offerti ad ogni singolo cittadino;
- ☞ **sensibilizzare e diffondere buone prassi ed interventi** in favore dei diritti dei cittadini per il benessere psico-sociale di soggetti attivi e non passivi;
- ☞ **effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati** rilevati sulla situazione locale dei servizi nella sua globalità per contribuire al processo di programmazione ed organizzazione degli interventi e dei servizi presenti sul territorio;

Art. 4

Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento del presente regolamento è delineato da:

- Artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione;
- Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”;
- L. 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
- L.7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- L. 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato”;
- L. 5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Artt. 128 e 132, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Art. 13, D.Lgs. 188 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L. 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 - Art. 43, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore”;

- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Decreto Direttoriale Interministeriale 31 dicembre 2019, n. 497 di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- Legge Regionale n.19/2006 e Regolamento Regione Puglia n.4/2007 e. s.m.i.;
- Deliberazione regionale del Commissario ad Acta 7 aprile 2010, n. 1- Attuazione dell’art. 23 del R.R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita “casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali a bassa intensità (art. 70). Approvazione”;
- Regolamento Regione Puglia n.11/2015 “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 30.03.2015 “Del. G.R. n. 1403 del 04.07.2014 ‘Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20 della legge n. 135/2012’ - Artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.. Approvazione Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di Accordo di Programma tra ASL e Comuni”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 13.04.2015 “Integrazione Delib. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 con Allegato 2 "Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1156 del 26.05.2015 “Attuazione dell’art. 23 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita “casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali a media intensità (art. 70bis). Approvazione”;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1160 del 26/05/2015 "Attuazione dell’art. 32 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate in SAD e ADI ex art. 87 e art. 88 del Reg. R. n. 4/200. Approvazione.”;
- Deliberazione Della Giunta della Regione Puglia n. 1512 10.09.2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione tariffe regionali per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili”;

- Regolamento regionale Puglia n. 3/2021 “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”;
- commi 159-171 dell’art. 1, Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), ulteriori Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali;
- Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;
- Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024 (Del. Giunta Regione Puglia 14 marzo 2022, n. 353);
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, n. 126 del 13/10/2008 e ss.mm.ii. “Regolamento per l’erogazione di contributi economici abitativi”;
- Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Taranto.

TITOLO II

STATO DI BISOGNO – PRESTAZIONI – DESTINATARI – DIRITTI

Art. 5

Definizione dello stato di bisogno

Viene definito stato di bisogno *“la situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto”*.

Tale condizione è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- ✓ *insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito;*
- ✓ *incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere alle proprie necessità;*
- ✓ *sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;*
- ✓ *esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli nuclei familiari.*

Art. 6

Prestazioni Sociali e Prestazioni Sociali Agevolate

Gli interventi e i servizi sociali attuati dal Comune di Taranto per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti “prestazioni sociali” e “prestazioni sociali agevolate”, così come previsto nell'art.1 del DPCM n. 159/2013.

Nello specifico:

- **«Prestazioni sociali»:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- **«Prestazioni sociali agevolate»:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **«Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 3. di supporto per favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

4. di erogazione di contributi economici per integrazione delle rette e concessione di agevolazioni tariffarie di servizi/strutture autorizzati o accreditati, a ciclo diurno, domiciliare o residenziale (assistenza domiciliare integrata, RSA, RSSA, Casa per la Vita, Dopo di Noi, Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi, ecc);
5. di erogazione di assegni di cura integrativi, PRO.V.I. (soggetti a finanziamento regionale), ed altri contributi finalizzati alla vita indipendente.
6. Di altre prestazioni introdotte nella programmazione sociale del Civico Ente.

Art.7

Destinatari

I servizi, le prestazioni, gli interventi del Sistema Integrato di cui al presente Regolamento sono rivolti a:

- a. i cittadini italiani residenti nel Comune di Taranto;
- b. i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea ed i loro familiari residenti nel territorio comunale nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Taranto;
- d. gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio del Comune di Taranto aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno;
- e. le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
- f. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale;

In base alle indicazioni della Legge Regionale, del Piano Regionale delle Politiche Sociali, del Regolamento Regionale e delle Disposizioni Nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza(LEA), accedono al Sistema Integrato di interventi e servizi sociali prioritariamente i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,

nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Si qualificano come “interventi indifferibili” gli interventi socio-assistenziali o sociosanitari di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità e sono garantiti a tutti i soggetti su elencati, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento e, per i cittadini stranieri, secondo gli accordi internazionali.

Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura della Direzione Servizi Sociali prendere opportuni contatti con il Comune di residenza del soggetto interessato, comunque in ambito nazionale, ai fini di concordare un'eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 328/00, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 8

Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

In attuazione dell'art. 22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario della prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare è da intendersi secondo quanto definito al comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione.

Art. 9

I diritti

Gli utenti che accedono alle prestazioni ed agli interventi del sistema integrato del Comune di Taranto hanno diritto:

- a. a ricevere la più ampia informazione sui propri diritti, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e le relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta, sulle risorse, sui programmi e sugli strumenti di intervento di servizio sociale;
- b. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- c. ad essere supportati nel prendere consapevolezza della situazione in cui si trova, per poter realizzare un progetto di aiuto efficace;
- d. ad essere sostenuti nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno e/o disagio;
- e. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento, salvo i casi previsti dalla legge;
- f. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- g. a presentare segnalazioni, osservazioni, a fronte di disservizi rilevati al fine di migliorare gli stessi servizi ed ottenere risposte.

TITOLO III
AREE DI INTERVENTO - MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 10

Aree di Intervento

Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative del Comune, potenzialmente rivolte a tutti i soggetti indicati all'art.7 del presente Regolamento e prioritariamente finalizzate a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie, sono esplicitate nel Piano Sociale di Zona vigente e nella Carta Servizi dell'Ente, quali strumenti di pianificazione locale e di tutela dei cittadini, volti a favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi, in modo da programmarli e realizzarli a sistema.

Le Aree di Intervento sono:

- **AREA WELFARE D'ACCESSO:** Servizio Sociale Professionale - Servizio Psicologico - Servizio di Segretariato Sociale - Porta Unitaria D'Accesso - Unità di Valutazione Multidimensionale - Ufficio di Piano.
- **AREA FAMIGLIA - CONTRASTO ALLA POVERTÀ - INCLUSIONE SOCIALE:** Centro Servizi per le Famiglie - Mediazione familiare e Spazio Neutro – Buoni spesa alimentari – Pronto Intervento Sociale e Tutoring - Alloggio Sociale - Borse Lavoro e Tirocini Formativi - Centro diurno a bassa soglia – Alloggio sociale per adulti in difficoltà - Contributi Abitativi - Contributi Economici Straordinari – Sportelli Sociali - Reddito di Dignità/Reddito di Cittadinanza – Residenza fittizia per i senza fissa dimora.
- **AREA MINORI:** Educativa Domiciliare Minori - Interventi di Tutela del Bambino Malato - Centri Ludici Prima Infanzia - Sostegno alla Genitorialità e la Tutela dei Diritti dei Minori - Borse Lavoro per Adolescenti compresi nella fascia di età 16/18 anni - Attività Socio-Ricreative presso impianto sportivo “Mediterraneo Village” - Servizio Affidamento Familiare - Servizi Educativi per il Tempo Libero - Servizio Scuola di Strada - Assegno di Maternità ed Assegno in favore dei Nuclei Familiari con tre o più minori a carico - Contributo Alternativo all'istituzionalizzazione - Erogazione latte formulato - Strutture Residenziali per minori su disposizione della Magistratura Minorile- Centri Socio Educativi Diurni per Minori- Buoni Servizio per Minori - Centro polivalente per minori - Buoni per servizi educativi da zero a tre anni - Équipe Integrata per l'affido e l'adozione - Contrasto alla Dispersione Scolastica - Servizio Home Makers - Vouchers Sociali - Tirocini Formativi - Centri estivi per minori –

Programma PIPPI - Care Leavers e percorsi per l'autonomia in favore dei neomaggiorenni "fuori dalla famiglia di origine".

- **AREA ANZIANI E DISABILI:** Buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Pasti Caldi al domicilio per Anziani- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, disabili psichici (SAD) - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani /Disabili Gravi - Assistenza Domiciliare Integrata Anziani e Disabili (ADI) - Integrazione Rette in favore di Anziani per ricoveri in Strutture Residenziali - Centro Diurno "Casa degli Anziani"- Centri Sociali Polivalenti per Anziani - Servizio di Telefonia Sociale per Anziani - Attività Socio- Ricreative presso Impianto Sportivo "Mediterraneo Village" - Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da demenza - Anziani- Turismo Sociale Accompagnato per Anziani parzialmente autosufficienti - Contributi finalizzati al superamento delle Barriere Architettoniche - Contributi Economici ad integrazione rette per prestazioni residenziali per persone con disabilità- Servizio per l'integrazione Scolastica per Alunni con Disabilità- Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori con Disabilità (ADE) - Struttura per il "Dopo di Noi" in favore di disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (PNRR, etc.) - Trasporto Assistito per persone disabili - PRO.VI (Progetti Di Vita Indipendente) per l'autonomia delle persone disabili e prive di supporto familiare - Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi - Interventi Post-Scolastici per Minori con Disabilità Uditiva (Sportello LIS) - Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili/Anziani - Budget di sostegno al caregiver familiare.
- **AREA SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE:** Borse lavoro per disabili psichici - Riabilitazione psicosociale a carattere domiciliare e sostegno a persone affette da disabilità psichica (SAD) - Casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali (a bassa intensità assistenziale) – Centro diurno a bassa soglia - Unità mobile di strada.
- **AREA ABUSO E MALTRATTAMENTO:** Équipe Multidisciplinare Integrata - Centro Antiviolenza per donne vittime di violenza - Inserimenti in Casa Rifugio - Percorsi di autonomia abitativa ed inclusione socio lavorativa per le donne vittime di violenza.
- **AREA IMMIGRAZIONE:** inserimento e sostegno minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari stranieri, in strutture territoriali ed extraterritoriali. Interazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno e locale Prefettura in merito al percorso dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sul territorio italiano. - Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo e di funzionamento del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (FNPSA). "Servizi di accoglienza e integrazione rivolti ai

titolari o richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nell'ambito del sistema (SAI). Progetto territoriale Accoglienza di carattere ordinario” in collaborazione con il Ministero dell'Interno.

Art. 11

Modalità di accesso alle prestazioni ed agli interventi del sistema integrato

Per accedere al Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale e/o agli Sportelli della Porta Unica di Accesso nei giorni e negli orari di apertura al pubblico per una valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono.

In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento dei bisogni socio-sanitari ed assistenziali, mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale, compresa l'attivazione di benefici economici pubblici.

Le figure professionali dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale e degli Sportelli della Porta Unica di Accesso sono in grado di saper riconoscere e cogliere empaticamente la soggettività dei bisogni del cittadino e fornire allo stesso la percezione di essere al centro del sistema dei servizi e non satellitare rispetto a questo.

L'istanza può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- e) su proposta diretta del Servizio Sociale Professionale.

Nei casi previsti alle lettere b), c), d), e) del presente articolo, i servizi devono informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Pena l'improcedibilità del procedimento di ammissione, ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica e amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio-economica e sanitaria dell'interessato.

Il Segretariato Sociale o la Porta Unica di Accesso provvedono ad acquisire, la seguente documentazione:

- ✓ autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
- ✓ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità;
- ✓ ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (*preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie corredate, successivamente, dalle copie delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, certificazione sanitaria ecc.*) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e/o sanitario, nonché del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
- ✓ comunicazione di ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

Il richiedente deve dichiarare, altresì:

- a) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, può disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;
- b) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto, risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno.

Qualora i soggetti di cui al punto b), siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale può provvedere, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

Di norma l'Assistente Sociale aiuta le persone a sviluppare le proprie capacità di affrontare e risolvere i problemi, valorizzandoli e responsabilizzandoli mediante l'attivazione delle proprie risorse, di quelle familiari e comunitarie.

Svolge, pertanto, la funzione di “cerniera” tra i bisogni della persona e/o della famiglia che si rivolge al servizio e la Rete dei Servizi del Comune, dell’Azienda Sanitaria Locale e del Terzo Settore: quasi come un facilitatore per l’accesso ai Servizi Sociali e Sanitari.

Le figure professionali che operano nel Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso, attraverso colloqui ed incontri con le persone o le famiglie in difficoltà, giungono ad uno studio sociale del caso, a una valutazione della situazione complessa, come base per l’identificazione del bisogno manifesto o latente, e la formulazione e l’attuazione di un piano di intervento.

Inoltre, i suddetti operatori valutano la richiesta dell’utente nei termini della competenza del servizio, con eventuale invio al Servizio Sociale Professionale o altri Servizi Specializzati presenti sul territorio.

Ciò avverrà attraverso un’azione coordinata delle risorse intorno al problema evidenziato, nonché attraverso la verifica dei risultati ottenuti in rapporto alla soluzione del problema stesso.

Nello specifico, la fase della valutazione e identificazione del bisogno permette agli operatori del servizio di conoscere i bisogni reali delle persone che richiederanno aiuto (individuali, familiari, di gruppo), dove soddisfarli (a domicilio, nei servizi territoriali di base, nelle strutture pubbliche o private), come soddisfarli, ossia nel rispetto di esigenze fondamentali relative ai costi economici, ai tempi di attesa, alle modalità di gestione.

La valutazione e l’identificazione del bisogno consiste, pertanto, in un processo operativo di ricognizione e valutazione rispetto alle risorse, alle competenze e alle restrizioni presenti all’interno di un contesto globale che comprende sia la persona che si rivolge al servizio sia la situazione e l’ambiente d’intervento.

I dati, che man mano si raccolgono, vengono correlati tra loro e messi insieme in una struttura organizzata, che permette gli operatori di poter formulare una valida ipotesi di lavoro ed una relativa strategia d’intervento.

L’Assistente Sociale:

1) è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all’istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale può essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;

- 2) stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata;
- 3) predispone per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati con il Servizio Sociale Professionale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

Qualora le dichiarazioni risultino mendaci, si procede con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Unità di Valutazione Multidisciplinare presenti nel distretto socio-sanitario.

Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi si pongono - ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) della legge 328/2000 - nell'alveo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Tali prestazioni costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio; hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi.

Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi.

Per valutare l'accesso alle prestazioni di sostegno economico si fa riferimento alla situazione economica del richiedente, così come previsto nei relativi regolamenti per l'accesso ai contributi economici individuali di questo Ente.

La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata mediante la determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, con riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di ISEE - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29

dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 del 1° giugno 2016, D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del citato DPCM n. 159/2013, limitatamente alle seguenti sopra dettagliate prestazioni:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Potrà tenersi conto dell'ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del citato DPCM solo nei casi espressamente previsti ed in relazione a particolari tipologie di interventi e prestazioni.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato deve dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 12

Interventi di sostegno economico

Le situazioni di bisogno sono dei fenomeni complessi e multidimensionali, per i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura.

Gli interventi economici previsti dal Regolamento sono uno degli strumenti, tra gli altri, di prevenzione, contrasto, contenimento delle situazioni di bisogno, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel rispetto ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio a ciò destinati e sono programmati nel Piano Sociale di Zona triennale.

In particolare:

Contributo Straordinario

Per accedere al contributo straordinario, il cittadino che si rivolge al Segretariato Sociale deve versare in una condizione economica precaria.

Il contributo viene concesso per spese quali:

- sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (*prestazioni odontoiatriche rese necessarie da malattia o finalizzate alla diagnosi precoce di patologie, acquisto occhiali correttivi, interventi chirurgici, cure specialistiche anche fuori sede, ecc.*);
- per le utenze primarie (*energia elettrica, ecc.*);
- di viaggio per cittadini che necessitano di cure e terapie al di fuori del territorio comunale;
- situazioni eccezionali documentate e valutate dai Servizi Sociali.

Per formulare la domanda, il cittadino deve presentare la relativa documentazione:

- ISEE dell'anno corrente riferito al proprio nucleo familiare;
- documentazione relativa alle spese del beneficiario da supportare, quali morosità per mancato pagamento di utenze domestiche - mediche con relative prescrizioni di visite e/o interventi e/o diagnosi o certificazione di patologie eventuali- farmaci presentando le relative fatture o scontrini degli stessi acquistati di cui il dichiarante non è esente- morosità canoni di locazione con allegate lettere legali;
- documento d'identità e tessera sanitaria del richiedente;
- dichiarazione di composizione del nucleo familiare del beneficiario;
- delega firmata dal beneficiario, se la domanda viene sottoscritta per conto di terzi.

Il contributo straordinario ha limite di 1.000 euro all'anno, fatte salve specifiche situazioni eccezionali, documentate e valutate dal Servizio Sociale Professionale. L'importo complessivo del contributo straordinario può essere dilazionato in 12 mesi in base all'esigenza ed alle spese del richiedente.

Il contributo straordinario è previsto anche per sostenere i cittadini con una ridotta capacità lavorativa, nella fascia di età 50/67 (limite pensionabile dipendenti dello Stato), e in possesso di una invalidità riconosciuta da un minimo di 1/3 ad un massimo di 2/3.

Il contributo viene versato sull'IBAN del richiedente (su sua richiesta) o ritirato presso la Tesoreria Comunale.

Per accedere al contributo è necessario possedere un ISEE corrente non superiore alla Soglia di Povertà Assoluta in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

La Soglia di Povertà Assoluta è calcolata dall'Ufficio preposto all'istruttoria delle domande, tramite il sito Istat <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>.

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Contributo Abitativo

Sono previsti, così come disciplinato nel vigente Regolamento per l'erogazione di contributi economici abitativi - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22.05.2013 cui si rinvia - l'assegnazione di interventi e contributi, volti a favorire e/o supportare l'autonoma ricerca di una sistemazione abitativa delle famiglie che si trovano in particolari condizioni di debolezza sociale ed economica.

I casi di bisogno abitativo sono:

- mancanza di alloggio a seguito di calamità naturale o altro evento imprevedibile (*eventi sismici, alluvioni, nubifragi, tempeste, incendio ...*);
- alloggi inabitabili/inagibili dichiarati tali dai competenti organi amministrativi e per i quali è stata adottata Ordinanza di sgombero coatto;
- destinatari di provvedimento di sfratto esecutivo emanato dall'A.G. o di preavviso di rilascio dell'immobile per morosità di almeno n. 3 mensilità;
- destinatari di provvedimenti autoritativi di rilascio di immobili pubblici abusivamente occupati;
- inadeguatezza dell'abitazione per condizione di coabitazione e sovraffollamento;
- insufficienza del reddito familiare per povertà stabile che ha determinato il perdurare del grave stato di morosità, tale da esporre la famiglia a rischi di sfratto.

L'importo del contributo economico mensile da erogare non può superare l'importo del canone di locazione e comunque il limite massimo è di 300,00 euro.

La durata dell'intervento è di mesi 12. In caso di situazioni di eccezionale gravità è possibile proporre il contributo per un periodo di altri 24 mesi, esclusivamente in favore di nuclei familiari privi di parenti obbligati per legge, con figli minori a carico o con problematiche

derivanti da patologie gravi riconosciute e documentate a carico di uno dei componenti il nucleo familiare.

La quota mensile è ordinariamente erogata direttamente al locatore dell'alloggio; in casi eccezionali, previa adeguata valutazione dei Servizi Sociali, la predetta quota può essere versata direttamente alla persona che ha presentato la domanda, o al beneficiario del contributo.

Per tutti gli adempimenti e per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni del vigente Regolamento per l'erogazione di contributi economici abitativi sopra enunciato.

Il contributo viene erogato limitatamente alla disponibilità di risorse economiche dell'Ente.

Compartecipazione al costo delle rette di ricovero per i servizi residenziali a ciclo continuativo e a ciclo diurno

Il Comune integra economicamente le rette di ricovero solo nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento con tutti i suoi redditi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e con riferimento alle risorse economiche stanziare. L'integrazione è determinata nella misura della differenza tra la quota a carico dell'utente al netto di indennità ed eventuale benefici percepiti (es. Reddito di Cittadinanza) tenendo conto, comunque, delle necessità materiali dell'utente per un importo aggiuntivo pari ad € 100/150 mensili, previa valutazione del Servizio Sociale nelle sedi competenti.

Compartecipazione al costo dei servizi domiciliari

Il Comune integra economicamente il costo dei servizi domiciliari non educativi appaltati e convenzionati rivolti a persone anziane, disabili e non autosufficienti, tenuto conto delle fasce ISEE.

La soglia ISEE al di sotto della quale il richiedente della prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è individuata nel valore di € 2.000,00.

La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è individuata in € 40.000,00, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni.

Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti, il soggetto richiedente sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica.

Per ragioni di equità e di omogeneità in relazione a servizi domiciliari (ADI e SAD) di uguale natura, si applicano criteri di determinazione delle tariffe uguali per i servizi gestiti dall'Ente con affidamento a terzi (in regime di appalto) o mediante il ricorso all'acquisto delle prestazioni a domanda individuale in forma di "buono servizio". Più precisamente, per la determinazione della compartecipazione al pagamento della tariffa da parte dell'utente che fruisce dei servizi domiciliari in regime di appalto (*contracting out*), si adottano i medesimi criteri utilizzati con la tariffazione predefinita applicata dalle Unità di Offerta dei Buoni servizio. Il costo orario per le prestazioni in Assistenza domiciliare integrata (ADI) è di complessivi € 18,45 (da calcolare al 50% per la sola quota sociale, ovvero a carico dell'utente, e per il 50% a carico della ASL). Il costo orario per le prestazioni in Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) è pari ad € 18,45.

Tale compartecipazione ai costi del servizio si applicherà agli utenti che saranno individuati o rivalutati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Assegno di maternità

In riferimento all'art. 65 della legge n.448/98 e successive modifiche e integrazioni, si provvede all'istruttoria delle pratiche relative all'erogazione, entro il 6° mese di vita del bambino/a, dell'assegno di maternità in favore di madri che non lavorano. Una volta completata l'istruttoria e trasmessa in via telematica all'INPS, l'assegno viene erogato direttamente ai beneficiari dallo stesso INPS.

Interventi di tutela della donna gravida in situazione di difficoltà (ex. Art. 2-5 L. 194/78)

Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Regionale delle Politiche Familiari (Del. G.R. n. 220/2020) sono previsti interventi rivolti alle donne gravide ed i loro nuclei familiari in difficoltà ma desiderosi di portare a termine la loro gravidanza.

Tra questi è contemplato un contributo economico per la donna gravida in difficoltà economica che abbia un ISEE non superiore ad € 3.000,00.

Erogazione Latte Formulato

Intervento economico a sostegno dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche e in cui la madre del neonato non abbia la possibilità di allattarlo. Tale misura fornisce contributo economico per affrontare le spese legate all'acquisto di latte formulato, in favore di minori nella fascia di età 0-6 mesi appartenenti a nuclei familiari che vivono situazioni di disagio economico, al fine di sostenere la natalità e la maternità.

Per l'accesso al beneficio economico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è necessario che l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore ad € 7.000,00 euro annui.

Interventi a valere sul Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (FNIA) – L. 285/97

Il Comune di Taranto, in coerenza con lo scopo e obiettivo della legge di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, realizza vari servizi che privilegiano il mantenimento dei minori nella famiglia naturale, adottiva o affidataria.

I servizi in atto sono rivolti ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, marginalità e disagio, caratterizzati da interventi che riconoscono i bambini e gli adolescenti come soggetti di diritti e che li vedono coinvolti direttamente come protagonisti.

I servizi ammissibili al finanziamento del Fondo e che perseguono le finalità dell'art. 4 della L. 285/97, “*Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto alla povertà e della violenza, misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali*” sono l’Affido familiare ed i Contributi economici alternativi all’istituzionalizzazione, secondo la seguente disciplina:

Misure di sostegno economico alle famiglie affidatarie

La Legge n. 184 del 1983 e ss.mm.ii. (intitolata *Diritto del minore a una famiglia*) disciplina l'istituto dell'*affidamento familiare*, il quale ha lo scopo di porre rimedio a situazioni di temporanea inabilità dei genitori esercenti la *responsabilità genitoriale*, che ostacolano il diritto del minore alla propria famiglia.

Attraverso la collaborazione con associazioni delle famiglie affidatarie, l'Ente promuove un sistema per l'affido e l'accoglienza diversificata, ossia una rete partecipativa e sussidiaria solida tra attori del pubblico e del privato sociale che vuole essere il punto di partenza per favorire, nel tempo, l'incremento qualitativo e quantitativo degli affidamenti familiari in

città, ma anche lo sviluppo di una nuova cultura dell'affido, per progettare, implementare attività e avviare nuove iniziative di qualità che contribuiscano a garantire ad ogni minore il diritto di vivere in famiglia.

L'Ente eroga un contributo economico mensile in caso di affidamenti etero-familiari di seguito determinato, per il quale non sono stabiliti parametri reddituali per la corresponsione:

€ 250,00 per un minore affidato;

€ 330,00 per due minori affidati;

€ 380,00 per tre minori affidati;

€ 420,00 per quattro minori affidati.

Nel caso di affidamenti intra-familiari disposti con provvedimento del Tribunale per i minorenni, l'art. 433 del Codice Civile stabilisce che i parenti entro il IV grado hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del bambino. Tuttavia, si prevede un sostegno economico, pari ad € 250,00 mensili, in favore dei parenti tenuti agli alimenti con indicatore ISEE non superiore a € 8.000,00, al fine di impedire che le eventuali ridotte disponibilità economiche degli affidatari pregiudichino le opportunità di sostegno, di socializzazione e di formazione del minore affidato.

Contributo economico alternativo all'istituzionalizzazione

La misura mira a sostenere quei nuclei familiari con minori a carico destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, per problematiche relative ad una parziale incapacità genitoriale abbinata al disagio socio-economico.

Per l'accesso al beneficio economico è necessario che l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore al valore monetario minimo di € 9.360,00.

L'entità del contributo economico mensile è pari ad:

€ 250,00 per un minore;

€ 330,00 per due minori;

€ 380,00 per tre minori;

€ 420,00 per quattro minori.

I suddetti contributi sono cumulabili ai benefici economici corrisposti a qualsiasi titolo quali:

- Erogazione latte formulato;
- Contributo Affidato etero-familiare;

- Assegno di maternità INPS;

Contributi Barriere Architettoniche

L'intervento economico, introdotto con la legge n.13/1989 per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili privati e/o condomini già esistenti, ove risiedono disabili o limitazioni funzionali permanenti, mira a favorire l'accessibilità alle abitazioni sia di proprietà che in locazione.

Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di ausili che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonei al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile.

Tali contributi sono erogati con fondi di bilancio comunale e/o regionale.

La determinazione dei suddetti contributi è effettuata nel seguente modo:

- *fino a 2.582,28 euro*: contributo fino alla copertura della spesa;
- *da 2.582,28 a 12.911,42 euro*: contributo di Euro 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio: per una spesa sostenuta di Euro 7.746,85, il contributo sarà calcolato come segue: Euro 2.582,28 + Euro 1.291,14, ovvero pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro);
- *dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro*: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio: per una spesa sostenuta di Euro 28.405,12, il contributo sarà calcolato come segue: Euro 5.164,56 + Euro 774,68, ovvero pari al 5% dei rimanenti 15.493,70 euro).

Attività corsistiche di nuoto per minori, persone disabili e anziane

Nell'ambito degli interventi predisposti da questa Amministrazione, in esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, al fine di garantire una migliore qualità della vita delle fasce più deboli della popolazione sono garantite attività corsistiche di nuoto, previa pubblicazione di specifici bandi comunali, predisposte in favore di persone disabili. L'intervento è rivolto a persone residenti nel Comune di Taranto di età compresa tra i 6 ed i 65 anni con disabilità diversificata. I corsi di nuoto sono svolti presso l'impianto sportivo "Mediterraneo Village", sito in via Bruno, differenziando fasce orarie tra gli adulti disabili non lavoratori, e minori e studenti disabili, con frequenza di due incontri settimanali.

Requisiti essenziali previsti per la partecipazione dei cittadini disabili:

- invalidità civile (dal 74%) da documentare con idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL;

- certificazione medica comprovante la compatibilità tra la patologia sofferta e la frequenza del corso di nuoto non agonistico (D.M.. 24/04/2013 e dell’art. 42 bis Legge 09.08.2013 n. 98 e Linee Guida emanate dal Ministero della Salute con Decreto del 08.08.2014);
- certificazione specialistica se trattasi di patologia transitoria valevole per i minori;
- disponibilità di un accompagnatore all’interno della struttura ad assistere il disabile per i casi in cui l’invalidità presuppone la indennità di accompagnamento.

Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità

I “*Buoni Servizio*”, si configurano come beneficio economico regionale per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (*conditional cash transfer*), nella forma di “*titolo di acquisto*” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 598/2020 della Regione Puglia e successive disposizioni, finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico.

I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:

Strutture a ciclo diurno autorizzate al funzionamento:

- Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone anziane e con disabilità ex artt. 60 e 60ter (ora rispettivamente artt. 3 del R.R. n. 5/2019 e art. 3 del R.R. n. 4/2019),
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e R.R. 3/2005);
- Centro diurno per persone anziane (art. 68 del R.R. n. 4/2019);
- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105 del R.R. n. 4/2019);
- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106 del R.R. n. 4/2019).

Servizi domiciliari

- Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87 del R.R. n. 4/2019)
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88 del R.R. n. 4/2019) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello.

Per i suddetti servizi si considera quale costo la tariffa massima di riferimento regionale per prestazione unitaria – giornata/utente in centro diurno e ora di prestazione domiciliare – come definita nelle manifestazioni di interesse di iscrizione al Catalogo delle unità di offerta ex A.D. n. 598/2020, e come derivante dai rispettivi provvedimenti regionali di approvazione.

La presentazione delle domande da parte dei cittadini, la messa a regime della Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, nonché l’entità della compartecipazione al pagamento della tariffa, sono disciplinati da Avvisi pubblici approvati dalla Regione Puglia. Per tutto quanto non esplicitato sulla presente Misura si rinvia ai sopra-citati avvisi ed ai relativi provvedimenti di approvazione.

Buoni Servizio Minori (Infanzia e adolescenza)

I buoni di servizio sono dei "titoli di acquisto" spendibili dalle famiglie pugliesi nei servizi e nelle seguenti strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza, così come previsto dagli Avvisi pubblici regionali:

- Centro socio-educativo diurno (Articolo 52 – Regolamento regionale n. 4/2007);
- Ludoteca (art. 89 - Regolamento regionale n. 4/2007);
- Servizi educativi per il tempo libero (articolo 103 - Regolamento regionale n. 4/2007);
- Centro aperto polivalente per minori (art. 104 - Regolamento regionale n. 4/2007).

Può richiedere il Buono Servizio Minori per la frequenza presso l’Unità Di Offerta (UDO) iscritta al Catalogo Telematico dei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, il genitore esercente la potestà genitoriale incluso nel nucleo familiare di cui fa parte il minore che frequenta l’unità di offerta, il soggetto affidatario nei casi di minore in affidamento, il tutore nel caso di minore collocato presso comunità educative.

Per richiedere il Buono Servizio Minori, i destinatari suindicati si avvalgono della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

I requisiti per l’accesso al Buono sono i seguenti:

- a. età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo;
- b. residenza o domicilio in Puglia del minore;
- c. ISEE ordinario, ovvero ISEE minorenni.

Budget di sostegno al caregiver familiare

Con Atto Dirigenziale n. 611/2022 la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso informativo per la presentazione delle domande di accesso al contributo in questione, intervento a carattere sperimentale rivolto ai caregiver familiari delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza residenti in Puglia.

Possono presentare la domanda le persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti di accesso:

- 1) essere caregiver familiare così come definito dall'art. 1 comma 255 della L. 30 dicembre 2017 di una persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall'art. 3 del DM FNA 2016 che al momento della domanda sia in vita e residente in Puglia;
- 2) essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;
- 3) il disabile gravissimo non autosufficiente assistito dal caregiver familiare e indicato nella domanda non deve essere beneficiario di progetti "Dopo di Noi" (Annualità 2020-2021-2022);
- 4) il disabile gravissimo non autosufficiente assistito dal caregiver familiare e indicato nella domanda non deve essere ricoverato presso una struttura residenziale sociosanitaria e/o sanitaria assistenziale.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla presente misura e l'utile collocazione in graduatoria di ambito, l'Ambito territoriale ammette e finanzia il "budget di sostegno al ruolo di assistenza e cura del caregiver familiare" per l'importo *una tantum* di euro 1.000,00. Si rinvia agli specifici Avvisi pubblici regionali relativamente alle eventuali modifiche della Misura.

Art. 13

Rivalsa sul patrimonio immobiliare/mobiliare del cittadino

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione dell'utente, può adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti delle persone, per le quali si renda necessario un intervento di aiuto, in possesso di beni immobili e/o mobili il cui valore sia sufficiente a coprire in tutto o parzialmente le spese per la retta di inserimento, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme eventualmente anticipate, maggiorate degli interessi legali.

I redditi percepiti a qualunque titolo e di qualunque natura, in data successiva all'ammissione in strutture residenziali o semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali, sono recuperabili fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a

quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati a seguito della nuova condizione economica.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 14

Diritto all'informazione

I cittadini devono essere informati ed orientati sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione e in conformità con la logica universalistica sottesa al sistema di welfare.

L'informazione e l'orientamento sono indispensabili per “evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni” (Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003). I Punti Unici di Accesso per la raccolta della domanda sociale, l'analisi dei bisogni espliciti ed impliciti e la personalizzazione delle risposte rappresentano importanti filtri rispetto alla rete dei servizi presenti sul territorio.

Dare indicazioni chiare, precise e aggiornate, entrare in relazione, offrire consulenza, aiutano la persona a trovare le soluzioni di cui necessita e ad essere maggiormente autonoma nel fronteggiare gli eventi problematici che la riguardano e quando l'invio si rende necessario, l'utente deve essere accompagnato in questo passaggio, frutto di una valutazione collettiva.

Nello specifico:

- l'informazione riguarda l'insieme strutturato di azioni e mezzi attraverso i quali gli utenti accedono e fruiscono di elementi utili ad affrontare la propria situazione di disagio. È necessario garantire al cittadino interventi di sostegno e accompagnamento, al fine di adottare in modo produttivo le conoscenze di cui entra in possesso e formulare un proprio “*progetto*”. A questo livello sono indicate al cittadino le opportunità, le condizioni di accesso e le modalità di fruizione dei servizi presenti nel territorio. L'informazione può contemplare anche l'orientamento verso il canale per ottenerla;

- la promozione sociale prevede l'avvio all'esterno dei servizi e la loro visibilità sul territorio, al fine di assicurare il corretto utilizzo del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari; favorisce forme di collaborazione, reti di partenariato e di empowerment territoriale;
- l'orientamento ai servizi indirizza attivamente l'utente verso altre strutture erogatrici di servizi.

L'informazione, la promozione sociale, l'orientamento sono inquadrabili nei compiti istituzionali propri dell'Ente Locale, per rispondere al fondamentale diritto del cittadino di conoscere le varie opportunità offerte in relazione ai bisogni di cui si è portatori e dalla possibilità di essere orientati per far fronte alle esigenze della vita che mutano con il variare delle situazioni personali o sociali, in una logica di prevenzione, riduzione o eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare.

I servizi e gli interventi previsti nel presente Regolamento si pongono, pertanto, tra la persona in difficoltà ed il suo ambiente, tra bisogno socio - sanitario e risorse in un'ottica unitaria, avendo come compito la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini; si ricompone, costantemente, l'integrazione tra soggetti portatori di un bisogno complesso e società complessa, per offrire interventi globali e per promuovere l'autodeterminazione delle persone secondo il principio etico di tutela della dignità.

L'informazione, precisa, dettagliata e aggiornata, sarà assicurata al cittadino attraverso:

- Segretariato Sociale;
- Porta Unica di Accesso;
- Servizio Sociale Professionale;
- Carta dei Servizi;
- Piano Sociale di Zona;
- Sito internet: <http://www.comune.taranto.it>

Art. 15

Accesso ai documenti amministrativi

Secondo quanto regolato dalla L. n.241/90 e s.m.i., si garantisce, ai cittadini che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti di un atto e/o di un procedimento

amministrativo riguardante l'erogazione di servizi e/o prestazioni del Servizio Sociale, il diritto di accedere ai documenti amministrativi.

Art. 16

Tutela della riservatezza

Al richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento viene garantita, in osservanza del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Le finalità del trattamento sono strettamente legate all'espletamento dei servizi del presente Regolamento. Le modalità del trattamento prevedono l'utilizzo di dispositivi elettronici ed archivi cartacei così come previsto dal Decreto Legislativo di riferimento.

I dati sono conservati presso la sede del Comune e comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento delle attività previste all'interno dei Servizi.

Il personale viene formato in merito alla conoscenza della normativa di legge in materia di Privacy in occasione di corsi di formazione e riunioni periodiche.

TITOLO V

PROMOZIONE DEL WELFARE SUSSIDIARIO

Art.17

Sussidiarietà

Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, alla programmazione, progettazione e realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali, concorrono, in un'ottica di concertazione con l'Ente Locale, Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale, Organismi della Cooperazione, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni, Enti di Patronato e altri Soggetti Privati.

Con il presente Regolamento si riconosce il ruolo del Terzo Settore come «pratica di sussidiarietà», in quanto opera per la crescita della comunità, è strumento di partecipazione e di auto-organizzazione dei cittadini.

Dare vita ad un lavoro comune tra Enti Pubblici e Enti di Terzo Settore consente di condividere la lettura dei bisogni, definire gli obiettivi, elaborare la programmazione degli interventi, individuare le risorse necessarie, per giungere quindi alla progettazione e infine alla realizzazione dei concreti interventi da attivare.

Art. 18

Rapporti di collaborazione con il Terzo Settore

Il presente Regolamento riconosce e promuove l'associazionismo quale espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in forma associativa.

In tale ottica si attribuisce alle diverse forze del Terzo Settore un ruolo decisivo nella realizzazione del sistema dei servizi che fanno capo alle Politiche Sociali, intese non solo in termini riparativi e curativi, ma anche preventivi e promozionali.

Fondamentale è il contributo attivo al Terzo Settore nella partecipazione ai tavoli della programmazione e della progettazione soprattutto per l'elaborazione del "Piano di Zona" che è lo strumento di programmazione locale, con cui vengono definite le priorità, le modalità e gli obiettivi strategici di intervento sul piano dell'offerta sociale, e che si realizza con la collaborazione concertata di tutti i soggetti del territorio.

I Servizi previsti nel presente Regolamento si qualificano, pertanto, come prestazioni flessibili, in grado di cogliere differenti livelli di bisogno e di conseguenza di offrire risposte più mirate e calzanti.

È così che si attiva un processo di sostegno che si compone di diverse fasi tra loro sequenziali, aventi un preciso momento di inizio, un'identificazione ben articolata dei bisogni, un'elaborazione dei disegni di intervento, una valutazione dell'impatto sui bisogni che li hanno generati e, infine, un ritorno sull'intero processo sotto forma di outcome, che rappresenta non solo il risultato ma anche un feed-back sull'applicazione dell'intervento. Co-programmazione e co-progettazione rappresentano quindi modalità concrete con cui l'Ente e il Terzo Settore operano insieme per perseguire uno scopo condiviso nei settori di attività di interesse generale.

Il Comune può stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni non lucrative, in possesso di determinati requisiti, avvalendosi dello strumento della *convenzione*, al fine di far fronte anche ad emergenze sociali.

L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative di quelle erogate dai servizi pubblici.

La scelta delle organizzazioni non lucrative con cui stipulare la convenzione deve rispettare i ***principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza***, partecipazione e parità di trattamento; ciò implica l'attivazione di procedure comparative riservate a questi enti, che possono eventualmente essere realizzate secondo gli orientamenti su ***co-programmazione e co-progettazione***.

Per lo svolgimento delle attività, le convenzioni regolano:

- la durata del rapporto di collaborazione;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici e le coperture assicurative;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- la verifica dei reciproci adempimenti.

TITOLO VI

DEROGHE – RICORSI – RINVIO – ABROGAZIONI

Art. 19

Deroghe

In casi di eccezionalità ed in presenza di problematiche sociali particolarmente significative, il Servizio Sociale ed i Servizi coinvolti possono erogare interventi in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, in virtù dell'autonomia tecnico-funzionale e di giudizio.

Art. 20

Ricorsi

Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato da chiunque ne abbia interesse ricorso alla Pubblica Amministrazione.

Art. 21

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 22

Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore del Regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia incompatibili con lo stesso.

Il Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e può essere integrato e modificato al fine di recepire disposizioni normative statali e/o regionali emanate successivamente all'approvazione dello stesso.